



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero 6 Del 29-05-20

Oggetto:	Adesione alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (LR n.12/2012 art.6 c.2 - Opere non sisma) -Approvazione convenzione
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	A
FANTUZI FABRIZIO	P	MARINI MAURILIO	A
IONNI ELISA	A	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	A
ALLEVI NEVER	P		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA STELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno ed illustra la proposta.
Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti pone ai voti la proposta di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- 1) l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- 2) il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
- 3) in conformità al citato decreto, la Regione Marche con propria Legge n.12 del 14 maggio 2012, ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), prevedendo all'art. 6, comma 1, che *"Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione"* e precisando al comma 2 del medesimo articolo, che *"Il rapporto tra la SUAM e gli enti è disciplinato da apposita convenzione"*;

Preso atto che, al fine di quanto sopra, con Deliberazione n. 43 del 22 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di *Convenzione inerente i rapporti tra la stazione unica appaltante marche (SUAM) e gli enti pubblici o le società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, della L.R. n.12 del 14.05.2012*;

Atteso che:

- in base all'art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n 50 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, Codice dei contratti), per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Ritenuto comunque che, benché l'efficacia del comma 4 dell'art.37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sia *sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019*, in relazione alla mole delle procedure di gara relative, in particolare, alla ricostruzione pubblica post sisma, sia opportuno ampliare la possibilità di avvalersi di più stazioni uniche appaltanti, al fine di accelerare le procedure di gara che, altrimenti incontrerebbero prevedibili momenti di stallo;

Dato atto che:

- in data 01/03/2019, questo Comune ha rinnovato con la Provincia di Fermo la *"Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art.1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56"*;
- l'adesione alla SUA della Provincia di Fermo non generano alcuna esclusiva, cioè obbligo di affidare alla SUA tutte le gare dell'Ente, in quanto l'affidamento delle procedure ha luogo solo su richiesta del RUP del Comune aderente che, pertanto, rimane libero di valutare, a suo insindacabile giudizio, quale procedura di gara rimettere alle SUA e dunque quando avvalersi dei servizi in convenzione;
- con deliberazione del C.C. n.10 del 29/03/2019 è stata approvato lo schema di *Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi* il Regolamento per il funzionamento della stazione unica appaltante della Provincia di Ascoli Piceno (SUAPAP);

Evidenziato che:

- la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, dietro trasmissione del provvedimento a contrattare da parte dell'Ente aderente, procederà alla gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività, compiutamente descritte all'art.3 della Convenzione allegata:
 - a) può formulare all'Ente Aderente indicazioni per la migliore individuazione dei contenuti del capitolato speciale e dello schema del contratto nonché di tutti i restanti elaborati progettuali, tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del lavoro, della fornitura e del servizio alle effettive esigenze degli enti interessati, nonché alla loro corretta rispondenza alle prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici. A tal fine, la SUAM, ricevuta la documentazione in bozza, propone all'Ente Aderente interessato le eventuali modifiche e/o integrazioni. In caso di mancato accordo, le questioni che attengono esclusivamente alle modalità di gestione della gara sono di pertinenza della SUAM, mentre su tutti gli altri aspetti, quest'ultima una volta formalizzati i propri rilievi, rimette comunque all'Ente Aderente la scelta definitiva;
 - b) può stabilire di aggregare la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti Aderenti;
 - c) redige ed approva mediante proprio decreto di indizione, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e il disciplinare di gara o la lettera di invito e tutta la modulistica necessaria, sulla base del progetto, della restante documentazione trasmessa e della determina/decreto a contrarre dell'Ente Aderente, previa l'intesa/collaborazione di cui alle precedenti lettere;
 - d) in caso di procedura negoziata, seleziona gli operatori economici con i quali negoziare mediante sorteggio dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, operato con algoritmo casuale attraverso la piattaforma telematica GT SUAM e secondo le regole tecniche della stessa piattaforma;
 - e) acquisisce il CIG MASTER (Codice Identificativo Gara), provvede al pagamento del contributo di gara in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e cura le relative comunicazioni;
 - f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - g) nomina il responsabile per la fase di affidamento e, in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice garantendo il rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, fino a quando non sarà operativo l'Albo istituito presso l'ANAC, la commissione giudicatrice, comunque nominata dalla SUAM, è composta dagli esperti selezionati dal RUP dell'Ente Aderente secondo regole di competenza e trasparenza;
 - h) emana il decreto ammessi-esclusi, il provvedimento di aggiudicazione e l'attestazione di acquisita efficacia della predetta aggiudicazione;
 - i) provvede alle segnalazioni ad ANAC, ove previste, in caso di esclusioni operate in sede di gara: in tali casi, tuttavia, sarà l'Ente Aderente, ente committente, a dover procedere al conseguente incameramento, ove previsto ex lege, della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara, che sarà sempre costituita esclusivamente a favore del medesimo Ente Aderente, comunque venga prestata;
 - j) trasmette all'Ente Aderente la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
 - k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011.
- gli oneri a carico del Comune in favore della SUAM, sono quelli evidenziati nell'art.4 della stessa Convenzione;

Ravvisata l'utilità per questo Comune di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche;

Dato atto che:

- l'adesione avverrà con successiva sottoscrizione della Convenzione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
- la sottoscrizione della Convenzione non comporta oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

Visti:

- il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*) e s.m.i.;
- gli artt. 30 e 42 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- l'art. 13 della L.136/2010;
- la lgge n.241/1990;

A seguito di votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: n. 9

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 0

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, ai sensi degli artt. 30 e 42 D.Lgs 267/00, lo schema di *Convenzione inerente i rapporti tra la stazione unica appaltante marche (SUAM) e gli enti pubblici o le società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, della L.R. n.12 del 14.05.2012*,

che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

di autorizzarne la successiva sottoscrizione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

di prendere atto, altresì, che gli oneri a carico del Comune di Acquasanta Terme, come disciplinati nella stessa Convenzione, non rappresentano un costo ulteriore per questo Ente in quanto previsti nei quadri economici di progetto dei lavori, servizi e forniture;

di dare atto, pertanto, che l'approvazione della Convenzione e la successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nei modi di legge e con il seguente risultato

Presenti: n. 9

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile Servizio Tecnico

(Arch. Stefano Lo Parco)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA